

Messaggio 4289

Concernente la ratifica di convenzioni intercantonali sulla frequenza scolastica e sui relativi contributi

Signori Presidente e Consiglieri,

i disegni di decreto di cui vi chiediamo l' accettazione con il presente messaggio vogliono sancire l' adesione ai seguenti accordi:

a) Convenzione intercantonale sui contributi dei Cantoni alle spese per l' insegnamento professionale, del 21 febbraio 1991;

b) Convenzione interregionale sui contributi agli istituti di formazione del terzo ciclo non universitari, del 17 settembre 1992;

c) Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori, della Scuola tecnica superiore e di altre scuole professionali del Ticino da parte di allievi provenienti dal Moesano, del 6 luglio 1994, rispettivamente del 12 luglio 1994;

che regolano, in modo particolare sotto l' aspetto finanziario, la frequenza di giovani del nostro cantone nelle scuole di altri cantoni e viceversa.

1. PREMESSA

Con il messaggio del 17 marzo 1993, unitamente ad altre proposte di modifica legislativa in materia scolastica, era stato presentato un disegno di modifica dell' art. 7 della Legge della scuola, mediante l' aggiunta di un capoverso inteso a conferire al Consiglio di Stato la facoltà di sottoscrivere convenzioni per la frequenza di una scuola cantonale da parte di allievi non domiciliati nel cantone sede della scuola. Tale competenza era stata chiesta in via generale proprio per consentire all' Autorità esecutiva di sottoscrivere le due convenzioni sopramenzionate alle lettere a) e b), la prima delle quali sarebbe divenuta operativa con l' anno scolastico 1993/94.

Nel suo rapporto, la Commissione speciale scolastica si è dichiarata contraria a conferire al Consiglio di Stato il mandato di sottoscrivere convenzioni intercantonali, invitando codesto Gran Consiglio a non rinunciare alla competenza di ratifica che gli è espressamente riservata dall' art. 37, cpv. 1, lett. c) della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato. La Commissione stessa proponeva un emendamento al disegno presentato, nel quale tale riserva venisse esplicitamente espressa. L' emendamento è stato fatto proprio dal Gran Consiglio. Pertanto le due convenzioni menzionate, alle quali il Governo si era risolto di aderire, non vedono ancora, de jure, l' adesione del Cantone, benché, de facto, la prima sia già operante dall' anno scolastico 1993/94 e il Cantone puntualmente chiamato a versare i contributi richiesti da altri Cantoni per la frequenza delle scuole professionali d' oltralpe da parte di giovani apprendisti ticinesi; la seconda convenzione, a carattere interregionale, diventa operante con l' anno scolastico 1994/95.

Nel messaggio n. 4076 del 17 marzo 1993 si segnalava anche l' esistenza della Convenzione tra il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ed il Governo del Cantone dei Grigioni in materia di frequenza scolastica delle scuole medie superiori ticinesi e della Scuola tecnica superiore da parte di allievi provenienti dal Moesano, Convenzione approvata dal Consiglio di Stato il 27 maggio 1991. L' approvazione da parte del Gran Consiglio in data 5 ottobre 1993 del nuovo art. 7 cpv. 4 della Legge della scuola determina l' esigenza di sottoporre a ratifica, conformemente al mandato che il Gran Consiglio si è riservato, anche quest' ultima Convenzione e nel contempo ha rappresentato lo spunto per rivedere la Convenzione sopramenzionata, che giungeva comunque a scadenza il 31 agosto 1994, per adeguare gli importi versati dal Cantone dei Grigioni. A revisione e a ratifica si è ritenuto di sottoporre anche una precedente Convenzione del 1986 che regola tutt' ora la frequenza di scuole professionali da parte di allievi del Moesano e della Calanca.

Le considerazioni formulate nel messaggio citato del 17 marzo 1993 vengono qui riproposte sinteticamente per chiedere la ratifica delle Convenzioni sottoscritte dall' Esecutivo.

2. L' OGGETTO DELLA RICHIESTA

2.1. Convenzione intercantonale sui contributi dei cantoni alle spese per l' insegnamento professionale.

2.1.1. Antefatti

Il progetto di convenzione, inizialmente promossa dalla Deutschsprachige Berufsbildungsämterkonferenz (DBR), è stato fatto proprio successivamente dalla Conferenza dei direttori dell' istruzione pubblica (EDK-CDIP), che in una circolare del 6 giugno 1991 invitava formalmente i Cantoni ad aderirvi. Il Canton Ticino lo faceva con risoluzione governativa del 10 dicembre 1991, riservata ovviamente la ratifica parlamentare o la delega di competenze in proposito che sarebbe stata successivamente richiesta ma non accordata dal Gran Consiglio.

Al 9 settembre 1993 l' adesione era stata data, in alcuni casi riservata la ratifica dei rispettivi legislativi cantonali, da almeno 18 cantoni e pertanto, essendo stato superato il numero minimo di adesioni richieste, la Convenzione è divenuta operante. Ne restano purtroppo esclusi alcuni cantoni importanti quale il Cantone

Zurigo, che non accetta gli importi dei contributi concordati intercantionalmente e applica tariffe molto più elevate. L' assenza di Zurigo dagli accordi incide soprattutto per il fatto che lo stesso organizza l' insegnamento professionale a livello nazionale per non poche professioni specialistiche con effettivi ridotti di apprendisti, che occasionalmente interessano anche il Canton Ticino.

2.1.2 Contenuti

La Convenzione considera soltanto le scuole professionali di base del grado secondario II (scuole per apprendisti dell' artigianato, dell' industria e del commercio; scuole d' arti e mestieri e scuole medie di commercio). Per la frequenza di una di queste scuole da parte di allievi non domiciliati nel cantone sede si conviene il versamento, da parte del cantone di domicilio, di un equo contributo, il cui ammontare è stato fissato in 2500.-- franchi per allievo all' anno, importo adeguabile al rincaro.

2.1.3. Incidenze finanziarie

Attualmente, se si escludono gli apprendisti del Canton Grigioni che sono oggetto di un accordo separato, di cui viene chiesta contestualmente la ratifica, le scuole professionali citate accolgono nell' anno in corso 10 apprendisti o allievi di altri Cantoni.

Per contro sono 5 gli apprendisti domiciliati nel Canton Ticino che per un verso o per l' altro devono seguire l' insegnamento professionale in scuole di altri cantoni, compreso quello di Zurigo che non è convenzionato con gli altri.

Il contributo convenuto nell' accordo, come detto, è di 2' 500.- franchi per anno e per allievo, riferiti all' indice del costo della vita di 119,1 punti al 1° gennaio 1990 e da adeguare anno per ann. Per l' anno scolastico 1993/94 l' adeguamento ha portato il contributo a 2' 863.-- franchi.

Pertanto, per l' anno scolastico 1993/94 il Cantone riceve dagli altri 25' 000.-- franchi e ne paga agli altri 12' 500.--. Da questi importi è escluso, come detto, il Canton Grigioni per il quale l' ammontare dei contributi, versati quasi unilateralmente al Canton Ticino, è calcolato a parte.

2.2. Convenzione interregionale sui contributi agli istituti di formazione del terzo ciclo non universitari

2.2.1. Antefatti

Alla Convenzione, che è promossa dalle tre conferenze regionali dei direttori dei dipartimenti della pubblica istruzione della Svizzera tedesca, il Cantone ha dichiarato l' intenzione di aderire con decisione del 25 novembre 1992, per assicurare l' apertura delle scuole terziarie non universitarie ai giovani ticinesi che non possono trovare sbocchi formativi nell' ambito della pur diversificata offerta scolastica superiore locale, in particolare nelle professioni a carattere specialistico nei vari settori industriali, artigianali, commerciali, sanitari, sociali, artistici.

Sotto l' aspetto finanziario già esiste la base legale, nel nuovo cpv. 3 dell' art. 55 della Legge cantonale sulla formazione professionale del 24 maggio 1984, introdotto con la modifica legislativa approvata il 16 dicembre 1991, per riconoscere ai cantoni sede di scuole superiori non universitarie la differenza tra la tassa richiesta agli studenti domiciliati e quella richiesta agli allogeni. I relativi crediti sono esposti nel preventivo della gestione corrente del Cantone.

Tenuto conto dell' adesione alla Convenzione interregionale da parte di 11 cantoni della Svizzera tedesca al 5 luglio 1994, essa diventa operante a partire dall' anno scolastico 1994/95. Sotto l' impulso della CDIP, che si sta impegnando al riguardo, si prevede che la Convenzione sia estesa anche ai Cantoni della Svizzera romanda, con i quali il Canton Ticino ha attualmente accordi in parte pure regolati da convenzioni (si veda per esempio la Convenzione del 21 novembre 1986 per il finanziamento delle formazioni sanitarie non mediche) e in parte non scritti. Da interregionale la Convenzione potrebbe diventare pertanto intercantonale.

2.2.2. Contenuti

La Convenzione prevede il versamento, alle scuole -contemplate in un elenco che costituisce un allegato della Convenzione ed è allestito sulla base di contatti bilaterali, di una tassa di 3000.-- franchi al semestre per allievo da parte dei cantoni di provenienza. Per la frequenza di corsi parallelamente all' esercizio di un' attività professionale l' importo è di 200.-- franchi per allievo e ora settimanale annua. Gli importi sono adeguabili al rincaro, prendendo come riferimento l' indice del costo della vita al maggio 1992 di 133,7 punti. Nel contempo la Convenzione impegna i cantoni sede a non introdurre misure discriminanti nei confronti degli studenti non domiciliati.

2.2.3. Incidenze finanziarie

La Convenzione introduce criteri di uniformità in un panorama che prevede tasse assai diversificate, con importi attualmente anche ben superiori a quelli previsti dall' accordo di cui si richiede la ratifica.

Nell' anno scolastico 1993/94 l' applicazione del nuovo art. 55, cpv. 3 sopramenzionato della Legge cantonale sulla formazione professionale concerneva 189 studenti di scuole del terzo ciclo non universitario per lo più allo studio in cantoni che aderiscono alla Convenzione. Alle scuole è stato versato un contributo complessivo di 639' 560.- franchi.

Poiché le tasse stabilite nella Convenzione sono mediamente inferiori a quelle attualmente corrisposte sulla scorta dell' articolo di legge menzionato, v' è da ritenere che l' importo complessivo dovrebbe essere contenuto negli stessi limiti, anche se bisogna fare i conti con un aumentato interesse verso le formazioni non universitarie e con un' applicazione dell' accordo più rigida, anche alla luce delle difficoltà finanziarie dei

cantoni, di quanto ora capita nell' ambito degli accordi bilaterali. D' altra parte la sottoscrizione dell' accordo assicura la reciprocità al Cantone Ticino, che permetterà di esigere agli altri cantoni firmatari la tassa per una quindicina di studenti presenti nelle nostre scuole (grigionesi esclusi, per i quali il calcolo è fatto a parte), per un importo complessivo stimato in 90' 000.-- franchi.

3. CONVENZIONE SULLA FREQUENZA DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI, DELLA SCUOLA TECNICA SUPERIORE E DI ALTRE SCUOLE PROFESSIONALI DEL TICINO DA PARTE DI ALLIEVI PROVENIENTI DAL MOESANO

3.1. Antefatti

La frequenza di scuole ticinesi da parte di allievi del Moesano è stata regolamentata in vario modo negli anni passati, talvolta sulla base di semplici accordi tra le rispettive amministrazioni.

Una prima risoluzione del Consiglio di Stato ticinese, del 6 agosto 1986; cui corrisponde l' ordinanza del Governo del Cantone dei Grigioni del 12 maggio 1986, regola tutt' ora, fino all' entrata in vigore della Convenzione in oggetto, la frequenza delle scuole professionali secondarie e superiori ticinesi da parte di allievi provenienti dal Moesano, fissando in particolare le condizioni finanziarie di tale frequenza.

Una successiva convenzione del 27 maggio 1991 e 5 giugno 1991 è stata stipulata per regolare la frequenza da parte di allievi del Moesano e della Calanca delle altre scuole ticinesi.

Come già detto con l' approvazione della modifica dell' art. 7 della Legge della scuola si è manifestata l' esigenza di rivedere le due convenzioni con il Canton Grigioni, convenendo subito di sostituirle con una sola. IL progetto è stato negoziato nell' ambito della speciale commissione permanente per l' esame dei problemi scolastici comuni che raccoglie rappresentanti delle due autorità cantonali e dell' Organizzazione regionale del Moesano (ORMO). Gli esecutivi del Canton Ticino e del Cantone dei Grigioni hanno sottoscritto la nuova Convenzione in data 6 luglio 1994, rispettivamente del 12 luglio 1994.

3.2. Contenuti della nuova Convenzione

Rispetto alle precedenti convenzioni si è estesa la possibilità di frequenza alle scuole postobbligatorie in genere (le precedenti convenzioni limitavano questa possibilità alle sole scuole medie superiori e alle scuole professionali regolate dalla Legge federale sulla formazione professionale).

Conseguentemente, in base ai disposti dell' art. 1, gli allievi del Moesano potranno frequentare:

- le scuole medie superiori (licei, Scuola cantonale di commercio e Scuola cantonale di amministrazione);
- la Scuola tecnica superiore di Lugano-Trevano;
- la scuola media professionale e la Scuola propedeutica per le professioni sanitarie e sociali;
- altre scuole professionali di base (ad es. Scuola d' arti e mestieri, la Scuola cantonale per elettronici in audio e video, le scuole per apprendisti, ecc.) o scuole professionali del III ciclo (ad es. scuole dei tecnici, Scuola superiore per i quadri dell' economia e dell' amministrazione, Scuola superiore di informatica di gestione, ecc.), ad esclusione di quelle indicate all' art. 1 cpv. 4 della Convenzione.

Come si vede la Convenzione riprende in qualche caso gli elementi delle due convenzioni precedentemente descritte, tuttavia con un' inflessione, nel senso che non solo non si fanno discriminazioni nei confronti dei candidati del Moesano ma la loro frequenza è sempre garantita, indipendentemente dalle conseguenze che ciò può avere sull' ordinamento scolastico ticinese.

La Convenzione, all' art. 2, risolve anche due particolari aspetti: la frequenza per gli allievi di S. Vittore che risiedono nella frazione di Monticello, della vicina scuola media di Castione. In questo caso l' importo della tassa b assunto direttamente dal Comune di S. Vittore.

Il secondo aspetto particolare (art. 2 cpv. 2) riguarda l' eventuale frequenza di scuole speciali ticinesi di allievi del Moesano.

La Convenzione entra in vigore il 1° settembre 1994 e resta valida fino al 31 agosto 1998.

3.3. Incidenze finanziarie:

Nell' anno scolastico 1993/94 264 allievi del Moesano hanno frequentato una scuola pubblica ticinese.

Se ne presenta il dettaglio a dipendenza del genere di scuola:

a) Scuole contemplate dalla Convenzione

Licei (39); Scuola cantonale di amministrazione (6); Scuola cantonale di commercio (14); Scuola tecnica superiore (7); Scuola assistenti tecnici (7); Scuola cantonale d' arti e mestieri (3); Scuola tecnici elettromeccanici (1); Centro scolastico per le industrie artistiche (3); Scuola superiore di informatica di gestione (1); Scuola propedeutica per le professioni sanitarie e sociali (6); Scuola superiore per i quadri dell' economia e dell' amministrazione (1); Scuole sanitarie (7); Scuola cantonale operatori sociali (3); Scuola media professionale (1); Scuola speciale (1); Scuole professionali commerciali (56); Scuole professionali artigianali (96).

b) Scuole non contemplate

Scuola magistrale (1); Scuole dell' infanzia (3); Scuole elementari (3); Scuola media (5); (con la riserva per gli allievi di S. Vittore).

Per questi allievi che frequentano delle scuole cantonali si applicano i disposti del DE del 7 dicembre 1993 sottomenzionato, mentre per la frequenza degli istituti comunali fanno stato le disposizioni emanate dai comuni interessati.

Per quanto attiene ai contributi versati dal Cantone dei Grigioni, gli importi sono stati adeguati a quelli previsti dal DE concernente il prelievo di una tassa per la frequenza di una scuola cantonale da parte di allievi non domiciliati nel Cantone, del 7 dicembre 1993.

Per la Scuola propedeutica per le professioni sanitarie e sociali, per gli assistenti geriatrici e per assistenti di cura la tassa è di 3' 000.-- franchi, per le scuole medie superiori precedentemente menzionate di 5' 000.-- franchi (la precedente convenzione fissava un importo di 3' 900.-- franchi); per le scuole professionali di base 2w863.-- franchi; per la frequenza di scuole professionali del III ciclo 6' 220.-- franchi. Per questi ultimi settori scolastici gli importi sono precisati nei rispettivi accordi o convenzioni intercantionali (cfr. art. 4 cpv. 2, 3 e 4) descritti in precedenza.

Gli importi menzionati saranno adeguati annualmente al rincaro.

In conclusione, in base ai disposti della Convenzione, l' onere a carico del Cantone Grigioni - calcolato sul numero degli studenti del 1993/94 - 6 di ca. 930' 000.-- franchi, importo leggermente superiore a quello attualmente versato.

4. SOLUZIONE PROPOSTA

Per mantenere l' unità di dottrina si propone di ratificare le tre convenzioni in tre decreti legislativi separati. Ciò dovrebbe consentire anche una comunicazione di più immediata chiarezza alle varie parti firmatarie, nell' ordine la Conferenza dei direttori dell' istruzione pubblica, le conferenze dei direttori dell' istruzione pubblica della Svizzera tedesca e il Cantone dei Grigioni, come pure eventuali interventi di modifica o di disdetta nei rispettivi testi.

5. CORRISPONDENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Nel rapporto al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 1992-1995 del Consiglio di Stato, dell' ottobre 1991, fra i provvedimenti operativi relativi alla formazione di base (intesa quale formazione del secondario II e del terziario) si prospettava al punto C8, a pag. 31, di "incoraggiare la formazione scientifica e tecnologica fuori Cantone mediante adeguato sostegno finanziario, rispettivamente attraverso accordi intercantionali".

6. CONCLUSIONI

L' adesione agli accordi intercantionali descritti in precedenza è motivata dalle seguenti considerazioni riassuntive:

- a) la Convenzione intercantionale del 21 febbraio 1991 sui contributi dei cantoni alle spese per l' insegnamento professionale consente di organizzare razionalmente e in maniera specifica l' insegnamento in professioni con un numero ridotto di apprendisti, concentrando gli stessi in classi intercantionali;
- b) la Convenzione interregionale del 17 settembre 1992 sui contributi agli istituti di formazione del terzo ciclo non universitari assicura l' accesso degli allievi ticinesi agli studi non universitari nei cantoni le cui scuole sono più frequentemente scelte e garantisce la parità di trattamento, da parte del Cantone Ticino, fra i suoi studenti universitari e non universitari;
- c) la Convenzione del 6 luglio 1994, rispettivamente del 12 luglio 1994 sulla frequenza delle scuole medie superiori, della Scuola tecnica superiore e di altre scuola professionali del Ticino da parte di allievi provenienti dal Moesano, permette di consolidare una fattiva collaborazione in materia scolastica fra le rispettive autorità, da tempo avviata, e consente pure di risolvere alcuni aspetti pratici relativi alla scolarizzazione degli allievi del Moesano nelle nostre scuole, aspetti dovuti sia alla diversa organizzazione scolastica sia al desiderio degli studenti di seguire scuole di formazione vicine al proprio domicilio e in lingua italiana.

Per quanto precede vi chiediamo di approvare i tre disegni di decreto legislativo per la ratifica delle convenzioni allegate.

Vogliate gradire, signori Presidente e Consiglieri, i migliori saluti.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, R. Respini

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Allegati:

- Convenzione intercantionale sui contributi dei cantoni alle spese per l' insegnamento professionale, del 21 febbraio 1991;
- Convenzione interregionale sui contributi agli istituti di formazione del terzo ciclo non universitari, del 17 settembre 1992;
- Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori, della Scuola tecnica superiore e di altre scuole professionali del Ticino da parte di allievi provenienti dal Moesano, del 6 luglio 1994, rispettivamente del 12 luglio 1994.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la ratifica della Convenzione intercantionale del 21 febbraio 1991 sui contributi dei cantoni alle spese per l' insegnamento professionale.

Il Gran Consiglio

della Repubblica e del Cantone Ticino

- visto il messaggio 6 settembre 1994 n. 4289 del Consiglio di Stato,

decreta:

Articolo 1

E' ratificata la Convenzione intercantonale del 21 febbraio 1991 sui contributi dei cantoni alle spese per l' insegnamento professionale.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum il presente Decreto legislativo è pubblicato sul bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore retroattivamente con l' anno scolastico 1993/94.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la ratifica della Convenzione interregionale del 17 settembre 1992 sui contributi agli istituti di formazione del terzo ciclo non universitari.

Il Gran Consiglio

della Repubblica e del Cantone Ticino

- visto il messaggio 6 settembre 1994 n. 4289 del Consiglio di Stato,

decreta:

Articolo 1

E' ratificata la Convenzione interregionale del 17 settembre 1992 sui contributi agli istituti di formazione del terzo ciclo non universitari.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum il presente Decreto legislativo è pubblicato sul bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con l' anno scolastico 1994/95.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la ratifica della Convenzione del 6 luglio 1994, rispettivamente del 12 luglio 1994 tra il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni sulla frequenza delle scuole medie superiori, della Scuola tecnica superiore e di altre scuole professionali del Ticino da parte di allievi provenienti dal Moesan.

Il Gran Consiglio

della Repubblica e del Cantone Ticino

- visto il messaggio 6 settembre 1994 n. 4289 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

E' ratificata la Convenzione del 6 luglio 1994, rispettivamente del 12 luglio 1994 tra il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni sulla frequenza delle scuole medie superiori, della Scuola tecnica superiore e di altre scuole professionali del Ticino da parte di allievi provenienti dal Moesan.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum il presente Decreto legislativo è pubblicato sul bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° settembre 1994.

CONVENZIONE INTERCANTONALE SUI CONTRIBUTI DEI CANTONI ALLE SPESE PER L' INSEGNAMENTO PROFESSIONALE(CONVENZIONE SULLE TASSE SCOLASTICHE)

I cantoni sottoscritti, sulla base della Legge federale per la formazione professionale del 19 aprile 1978 (LFP), art. 32, cpv. 2 e 3, art. 65, cpv. 1 e sul Concordato del 29 ottobre 1970 sul coordinamento scolastico, convengono:

Obiettivi	Art. 1 Questa convenzione disciplina il contributo dei cantoni convenzionati alle spese per l' insegnamento professionale impartito da un istituto di formazione di un altro cantone.
Campi di validità	Art. 2 1 La convenzione è valida per la formazione professionale di base. 2 Essa comprende l' intero insegnamento professionale impartito nelle scuole professionali artigianali, industriali e commerciali nonché in quelle d' arti e mestieri e di economia familiare.

	<p>³ I corsi professionali intercantonali, ai sensi della legge federale sulla formazione professionale, sono esclusi da questa convenzione.</p> <p>⁴ I cantoni convenzionati privi d' istituti di formazione o quelli in cui detti istituti sono gestiti a livello intercantonale hanno la facoltà di concludere accordi bilaterali, per la copertura delle spese di gestione e d' investimento, che divergono da questa convenzione.</p>
Principi fondamentali	<p>Art. 3</p> <p>¹ Per gli allievi che frequentano una scuola professionale o una scuola d' arti e mestieri di un altro cantone, i cantoni convenzionati versano durante insegnamento un contributo unitario. Tale contributo corrisponde mediamente alle spese per gli stipendi dei docenti e per i relativi oneri sociali a carico dei cantoni associati, calcolate dopo la deduzione dei contributi federali.</p> <p>² Nel caso in cui la scuola frequentata è gestita da un comune, da un consorzio di comuni, da un' associazione professionale, da un' azienda o da un' organizzazione di pubblica utilità i cantoni convenzionati vigilano su un' applicazione delle disposizioni nello spirito della presente convenzione.</p>
Cantone debitore	<p>Art. 4</p> <p>¹ Per insegnamento nelle scuole professionali, cantone debitore è il cantone sede del tirocinio. Questo decide, d' accordo con il cantone in cui ha sede la scuola, l' assegnazione dell' apprendista ad una scuola professionale fuori cantone. Le iscrizioni avvengono nei rispetto della procedura in vigore nel cantone in cui si effettua il tirocinio.</p> <p>² Nel caso di apprendisti di scuole d' arti e mestieri, il cantone di domicilio è debitore nella misura in cui ha autorizzato la frequenza di un istituto di formazione fuori cantone.</p>
Spese	<p>Art. 5</p> <p>¹ La tassa scolastica per l' insegnamento in scuole professionali o in scuole d' arti e mestieri ammonta a fr. 2' 500.- per allievo e per anno scolastico.</p> <p>² La tassa viene adeguata quando l' indice svizzero dei prezzi al consumo varia, prendendo come base quello stabilito il 1° gennaio 1990 (119.1), di 5 punti. Per il calcolo fa stato l' indice del 1° gennaio dell' anno di competenza.</p> <p>³ La tassa è dovuta per un anno intero di formazione. 1131 dicembre è la data che fa stato per stabilire la lista degli allievi interessati.</p> <p>⁴ I cantoni consociati emettono la fattura per gli allievi rilevati, ai sensi della presente convenzione, entro la fine del mese di marzo successivo al rilevamento.</p>
Principato del Liechtenstein	<p>Art. 6</p> <p>Anche il Principato del Liechtenstein può aderire a questa convenzione. Valgono gli stessi diritti e doveri dei cantoni convenzionati.</p>
Segretariato della convenzione	<p>Art. 7</p> <p>La segreteria della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CIPE) a Berna,</p>

	<p>svolge le funzioni amministrative della convenzione, in collaborazione con le due Conferenze interessate (dB e CFR.).</p> <p><u>I compiti affidatili sono in particolare i seguenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vigilanza annuale e eventuale adeguamento del contributo all' indice svizzero dei prezzi al consumo - informazioni ai consociati alla convenzione - coordinamento - regolamento delle questioni procedurali
Commissione arbitrale	<p>Art. 8</p> <p>¹ Per dirimere eventuali dissidi che dovessero sorgere tra i cantoni nell' applicazione e nell' interpretazione della presente convenzione è istituita una commissione arbitrale.</p> <p>² La commissione arbitrale è composta di tre membri nominati dalle parti interessate. Se queste non riescono ad accordarsi la commissione viene nominata dal Comitato della CDPE.</p> <p>³ Possono essere applicate anche le disposizioni del Concordato sulla giurisdizione arbitrale del 27 marzo 1969 e approvato il 27 agosto 1969 dal Consiglio federale (SR 279).</p> <p>⁴ Le decisioni della Commissione arbitrale sono inappellabili.</p>
Disposizioni transitorie	<p>Art. 9</p> <p>I cantoni consociati che, fino al 1 gennaio 1990 avessero percepito più di fr. 2' 500.- per allievo secondo l' art. 2, potranno mantenere gli importi definiti fino ad una concorrenza di fr. 3' 000.- per tutto il tempo in cui l' adeguamento previsto all' art. 5, cpv 1 e 2, non avrà portato a fr. 3' 000.- il contributo fissato in fr. 2' 500.</p>
Disposizioni finali	<p>Art. 10</p> <p>¹ La convenzione entra in vigore automaticamente, appena vi abbiano aderito 18 cantoni.</p> <p>² La rescissione è possibile all' inizio di un nuovo anno scolastico con un periodo di disdetta di 3 anni.</p> <p>³ La convenzione può venire modificata se sussiste l' accordo della maggioranza dei 2/3 dei cantoni consociati.</p>

Berna, 21 febbraio 1991

CONVENZIONE INTERREGIONALE SUI CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE NON UNIVERSITARI DEL SETTORE TERZIARIO (CONVENZIONE SULLE SCUOLE SPECIALIZZATE)

I cantoni, rappresentati dagli organi sottoscritti, stabiliscono:

Scopo	<p>Art. 1</p> <p>La convenzione si prefigge di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - far partecipare i cantoni al finanziamento di istituti di formazione non universitari (scuole); - assicurare, nei limiti del possibile, l' accesso a queste scuole; - garantire la parificazione degli studenti e dei candidati agli studi dei cantoni convenzionati.
Principi	<p>Art. 2</p> <p>¹ I cantoni che hanno sottoscritto la convenzione concedono ai cantoni sede di istituto, se convenzionati, contributi annuali alle spese di gestione delle scuole.</p>

	<p>² I cantoni convenzionati si impegnano a non introdurre limitazioni alle ammissioni.</p> <p>³ I cantoni garantiscono agli studenti di tutti i cantoni convenzionati gli stessi diritti riconosciuti ai propri studenti.</p>
<p>Campo d' applicazione</p>	<p>Art. 3</p> <p>¹ La convenzione si applica alle scuole del campo tecnico, economico, amministrativo, artistico, sociale, turistico e gastronomico.</p> <p>² Nell' appendice i cantoni sedi di scuole designano gli istituti soggetti alla convenzione. I cantoni convenzionati decidono a quali di queste scuole è per essi applicabile la convenzione.</p> <p>³ La frequenza di corsi postdiploma della durata inferiore alle 600 lezioni, come pure di corsi di maestria e di perfezionamento non rientra nel campo d' applicazione della convenzione.</p>
<p>Concordati regionali</p>	<p>Art. 4</p> <p>¹ Concordati regionali sono prioritari sulla convenzione. L' adesione alla convenzione interregionale sulle scuole specializzate presuppone la partecipazione ai relativi concordati regionali.</p> <p>² Concordati regionali sono in particolare:</p> <p>a) il concordato regionale del 1981 tra i cantoni di Berna, di Lucerna, di Soletta, di Friburgo, di Basilea-Città, di Basilea-Campagna e di Turgovia;</p> <p>b) la convenzione tra i cantoni di Zurigo, di Glarona, di Sciaffusa, di Appenzello Esterno, di Appenzello Interno, di San Gallo, dei Grigioni e di Turgovia, concernente l' assunzione dei disavanzi di gestione di scuole speciali (concordato parziale 1);</p> <p>c) la convenzione fra i cantoni di Zurigo, di Svitto, di Glarona, di San Gallo, dei Grigioni ed il Principato del Liechtenstein, da una parte, e i cantoni di Sciaffusa, di Appenzello Esterno, di Appenzello Interno e di Turgovia, dall' altra, concernente i contributi scolastici agli enti responsabili delle scuole tecniche superiori (concordato parziale 2);</p> <p>d) la convenzione concernente i contributi scolastici alle scuole del perfezionamento dei cantoni di Zurigo, di Glarona, di Sciaffusa, di Appenzello Esterno, di Appenzello Interno, di San Gallo, dei Grigioni e di Turgovia (concordato parziale 3);</p> <p>e) il concordato tra il cantone di Lucerna e i cantoni di Uri, di Svitto, di Obwaldo (Sospraselva), di Nidwaldo (sottoselva), del Vallese e di Zugo concernente la frequenza del Technikum della Svizzera centrale di Lucerna ed il versamento dei contributi da parte di Uri, di Svitto, di Obwaldo, di Nidwaldo, del Vallese e di Zugo al Technikum della Svizzera centrale di Lucerna;</p> <p>f) la convenzione tra il cantone Lucerna e i cantoni Uri, Svitto, Obwaldo, Nidwaldo e Zugo concernente la frequenza della Scuola superiore per i quadri dell' economia e dell' amministrazione di Lucerna e della Scuola cantonale per industrie artistiche (Scuola d' arti applicate) di Lucerna;</p> <p>g) la convenzione sull' ammissione al Conservatorio di Lucerna degli studenti di musica provenienti da cantoni</p>

	<p>della Svizzera interna;</p> <p>h) la convenzione sull' ammissione all' Accademia di musica scolastica e ecclesiastica di Lucerna di studenti di musica provenienti da Cantoni della Svizzera interna;</p> <p>i) convenzione sui contributi alla scuola specializzata superiore d' attività sociali, Lucerna.</p> <p>Lett. f/i sono sostituite dal concordato regionale della Svizzera interna del 30 aprile 1993.</p>
Contributi	<p>Art. 5</p> <p>¹ Per la frequenza di formazioni a tempo pieno i cantoni versano per ogni studente un contributo fisso semestrale di fr. 3' 000.-</p> <p>² Per formazioni a tempo parziale e svolte parallelamente ad un' attività professionale viene fissato un contributo di 200.-- fr. per ogni ora settimanale calcolata su un ann.</p> <p>³ I contributi corrispondono allo stato dell' indice dei prezzi al consumo adeguato al maggio 1992 di 133,7 punti (indice nazionale dei prezzi al consumo dicembre 1982 = 100 punti).</p> <p>⁴ I contributi vengono adeguati ogni anno scolastico (1 agosto-31 luglio) all' indice nazionale dei prezzi al consumo. Per il calcolo è determinante lo stato a maggio dell' anno precedente l' anno di calcolo (Esempio: l' indice nazionale del maggio 1992 è determinante per fissare i contributi dell' anno scolastico 1993/94).</p>
Tasse scolastiche	<p>Art. 6</p> <p>¹ Gli istituti possono risuotere tasse scolastiche dagli allievi.</p> <p>² L' ammontare delle tasse scolastiche a carico degli studenti è uguale per tuni i cantoni aderenti alla convenzione.</p>
Cantone contribuente	<p>Art. 7</p> <p>¹ Responsabiie del pagamento dei contributi secondo il § 5 è il cantone in cui lo studente, al momento della decisione sull' ammissione alla scuola, ha il domicilio legale ai fini dell' erogazione di borse di studio.</p> <p>² Gli studenti ammessi ad una souola non possono essere espulsi in caso di disdetta della convenzione. Il cantone di residenza è tenuto a pagare fino al termine della fommazione iniziata.</p>
Comunisazione ai cantoni	<p>Art. 8</p> <p>All' inizio del semestre ogni scuola mette a disposizione dei cantoni contribuenti un elenso degli studenti. Entro 30 giorni, i cantoni desidono l' assagnazione del contributo. Informandone la scuola interessata ed il cantone in cui essa ha sede. Tra singoli cantoni aderenti alla convenzione sono possibili altri accordi relativi alle modalità di ammissione.</p>
Emissione della fattura	<p>Art. 9</p> <p>¹ I cantoni aderenti alla convenzione emettono ogni semestre o una volta all' anno, al più tardi entro la fine dell' anno scolastico, una fattura per gli studenti accettati in base alla convenzione. La fattura deve essere saldata entro 30 giorni. I cantoni possono delegare alla scuola l' emissione delle fatture.</p> <p>² Alla fattura deve essere allegato il numero esatto degli</p>

	allievi, accertato il 15 novembre ed il 15 marzo. Il contributo viene sempre addebitato per un intero semestre.
Coordinamento	Art. 10 La segreteria della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), in collaborazione con le segreterie delle Conferenze regionali della Svizzera orientale (EDK-OST), della Svizzera centrale (IEDK) e della Svizzera nordoccidentale (NW WDK), provvede al coordinamento.
Studenti di cantoni non convenzionati	Art. 11 ¹ Gli studenti dei cantoni che non hanno sottoscritto la convenzione vengono accettati solamente se sono stati ammessi gli studenti dei cantoni convenzionati. ² Agli studenti dei cantoni che non hanno sottoscritto la convenzione o che non riconoscono una determinata scuola elensata nell' appendice viene addebitato in aggiunta alle tasse di frequenza un importo almeno uguale a quello previsto al § 5.
Principato del Liechtenstein	Art. 12 A questa convenzione può aderire, con tutti i diritti e i doveri, anche il principato del Liechtenstein.
Istanza arbitrale	Art. 13 Un' istanza arbitrale istituita dai cantoni aderenti alla convenzione è chiamata a decidere in caso di vertenze. La procedura è regolata dal consorzio sulla giurisdizione arbitrale.
Tribunale federale	Art. 14 Sulle controversie che potrebbero sorgere tra cantoni in merito alla convenzione, decide su querela il Tribunale federale; rimane riservato l' art. 3.
Sede dell' ufficio	Art. 15 ¹ La segreteria della CDEP funge da sede amministrativa della convenzione. ² L' adesione alla convenzione deve essere comunicata alla sede amministrativa. ³ Proposte di revisione della convenzione o di modifica del campo d' applicazione devono essere rivolte alla sede amministrativa.
Revisione	Art. 16 ¹ La presente convenzione può essere riveduta con l' accordo di tutti i cantoni interessati. ² Le appendici possono essere modificate con l' accordo di tutti i cantoni interessati alla modifica. ³ Su un' istanza scritta di un cantone, modifiche unilaterali delle appendici entrano in vigore, nella misura in cui si tratta di stralci, decorso un periodo di due anni e ogni volta all' inizio dell' anno scolastico del cantone in cui ha sede la scuola.
Disdetta	Art. 17 Rispettando un periodo di disdetta di tre anni a partire dalla fine dell' anno scolastico, ogni cantone può disdire la convenzione con una dichiarazione scritta alla sede amministrativa e dandone comunicazione ai cantoni aderenti alla convenzione.
Entrata in vigore	Art. 18 Se almeno dieci cantoni hanno sottoscritto la convenzione, essa entra in vigore all' inizio del successivo anno

scolastico.

Schwägälp, 17 settembre 1992

Direttore della pubblica educazione dei cantoni di lingua tedesca e bilingue della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.

Il presidente della seduta: Hans Höhener Landamano
--

Il segretario della seduta: Werner Stauffacher Segretario regionale dell'EDK-OST
--

CONVENZIONE SULLA FREQUENZA DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI, DELLA SCUOLA TECNICA SUPERIORE E DI ALTRE SCUOLE PROFESSIONALI DEL TICINO DA PARTE DI ALLIEVIPROVENIENTI DAL MOESANO

Il consiglio di Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Dipartimento dell'istruzione e della cultura, e

Il Governo del Cantone dei Grigioni, rappresentato dal dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente,

CONVENGONO:

Frekuensi delle scuole postobbligatorie	<p>Art. 1</p> <p>1 Gli allievi che hanno frequentato la terza classe della scuola secondaria presso una scuola pubblica del Moesano possono essere ammessi alle scuole medie superiori del Cantone Ticino (SMS), rispettivamente alla Scuola tecnica superiore (STS), alla Scuola media professionale (SMP) e alla Scuola propedeutica per le professioni sanitarie e sociali (scuola di diploma) senza esame di ammissione a condizione che: a) abbiano compiuto o compiano entro l'anno civile i quindici anni; b) abbiano frequentato regolarmente un curriculum scolastico di nove anni; c) abbiano ottenuto nell'attestato scolastico finale la menzione "Può iscriversi alle scuole medie superiori, alla Scuola tecnica superiore del Cantone Ticino, alla Scuola media professionale e alla Scuola propedeutica per le professioni sanitarie e sociali senza esame di ammissione" con l'eventuale aggiunta "compresi i curriculum con latino e/o con inglese".</p> <p>2 Tale menzione significa che il collegio degli insegnanti delle scuole secondarie del Moesano ritiene un allievo idoneo alla frequenza delle citate scuole ticinesi in base alle prestazioni, ai metodi di lavoro e alla sua personalità.</p> <p>3 Gli allievi che non ottengono detta menzione hanno la possibilità di accedere alle citate scuole ticinesi previo superamento di un esame di ammissione.</p> <p>4 Gli allievi del Moesano, in possesso dei requisiti di studio, possono pure frequentare nel Cantone Ticino una scuola professionale di base o una scuola professionale del III ciclo, ad esclusione delle seguenti scuole sanitarie: Scuola per ausiliari d'ospedale; Scuola cantonale medico-tecnica (aiuto medico, laboratorista medico, tecnico in radiologia medica), per le quali la frequenza non è disciplinata dalla presente Convenzione.</p>
Altri casi	<p>Art. 2</p> <p>¹ a) Possono frequentare la scuola media di Castione gli allievi di Monticello (frazione di S. Vittore) che hanno frequentato la scuola elementare di Lumino, così autorizzati dal Municipio di S. Vittore. b) Il contributo di fr. 4000.-- per allievo è a carico del Comune ed è versato direttamente secondo le modalità previste dall'art. 5.</p> <p>² Possono frequentare le scuole speciali del Canton Ticino gli allievi del Moesano, così autorizzati dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente del</p>

	<p>Cantone dei Grigioni e dal Dipartimento dell'istruzione e della cultura del Cantone Ticin. L' autorizzazione è subordinata ad un accertato bisogno e a un preventivo riconoscimento di spesa da parte del Canton Grigioni.</p>
Collaborazioni	<p>Art. 3</p> <p>¹ Per agevolare l'awisinamento dei programmi svolti nelle scuole secondarie del Moesano ai programmi svolti nelle scuole medie ticinesi vengono organizzati incontri regolari tra gli insegnanti dei due Cantoni.</p> <p>² Gli insegnanti delle scuole secondarie mossane hanno inoltre la possibilità di frequentare corsi di aggiornamento organizzati dal Dipartimento dell'istruzione e della cultura del Cantone Ticin.</p>
Contributi	<p>Art. 4</p> <p>¹ Per ogni allievo residente in un Comune del Mossano il Cantone dei Grigioni versa al Cantone Ticino un contributo di</p> <p>a) fr. 3000.--, per la frequenza della Scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali e per la formazione scolastica degli assistenti geriatrici e assistenti di cura;</p> <p>b) fr. 5000.--, per la frequenza del liceo, della Scuola cantonale di commercio, della Scuola cantonale di amministrazione e della scuola spaziale.</p> <p>² Per la frequenza di scuole professionali di base definite dalla Convenzione intersantonale sui contributi dei cantoni alle scuole professionali della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, del 21 febbraio 1991, vale il relativo importo.</p> <p>³ Per la frequenza di scuole professionali del III ciclo definite dall'Accordo interregionale sui contributi dei cantoni alle scuole professionali del III ciclo dei Cantoni della Svizzera tedesca e plurilingua e del Principato del Liechtenstein, del 17 febbraio 1992, vale il relativo importo.</p> <p>⁴ Per la frequenza di scuole professionali del terzo ciclo d'indirizzo sanitario (infermiere in cure generali, in psichiatria, in salute pubblica, infermiere di livello 1 o di livello 2) valgono, per analogia, gli importi previsti dall' art. 4 cpv. 3.</p>
Versamenti	<p>Art. 5</p> <p>¹ Il contributo viene versato alla Sezione cassa e contabilità alla fine di ciascun anno scolastico, entro il 31 agosto.</p> <p>² Il primo contributo viene versato entro il 31 agosto 1995, per l'anno scolastico 1994/95.</p>
Adeguamenti al rincaro	<p>Art. 6</p> <p>Gli importi di cui all' art. 2 e 4, stabiliti in base all' indice svizzero dei prezzi al consumo (settembre 1994), sono adeguati annualmente al rincaro.</p>
Disdetta	<p>Art. 7</p> <p>La presente Convenzione può essere disdetta dalle parti con un preavviso di 12 mesi per la fine di un anno scolastico (31 agosto). La prima volta per la fine dell' anno scolastico 1997/98 (31 agosto 1998).</p>
Abrogazione	<p>Art. 8</p> <p>Sono abrogate la Convenzione 27.5.1991 - 5.6.1991 e la decisione 6 agosto 1986 (n. 4166) del Consiglio di Stato del Cantone Ticin.</p>
Entrata in vigore	<p>Art. 9</p>

	La presente Convenzione entra in vigore il 1° settembre 1994. Rimane riservata la ratifica da parte del Gran Consiglio del Cantone Ticin.
--	--

Bellinzona,

In nome del Consiglio di Stato
del CANTON TICINO

Il Dipartimento dell'istruzione e della cultura

Il Consigliere di Stato:

Giuseppe Buffi
Coira,

In nome del Governo del
CANTONE DEI GRIGIONI

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente

Il Consigliere di Stato:

Joachim Caluori